



COMUNE DI SENIGALLIA  
PROVINCIA DI ANCONA



**PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

ai sensi della Legge Quadro 447/95    Legge Regionale 14/11/2001 n. 28  
D.G.R. n.896 del 24/6/2003    D.G.R. n.809 del 11/7/2006



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
ATTIVITÀ RUMOROSE  
A CARATTERE TEMPORANEO**



*REV.3 - NOVEMBRE 2009 - FASE DI APPROVAZIONE RECEPIMENTO PARERI ED OSSERVAZIONI*

## **1. PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina l'attività del Comune connessa al rilascio di autorizzazioni, in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della L. 447/95, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

Ad oggi alcune di tali attività, precisamente lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale, viene regolato con lo strumento dell'Ordinanza Sindacale; tale strumento ha fissato i limiti acustici ed i limiti orari per lo svolgimento delle attività musicali, sulla base delle tipologie di esercizi quali le categorie A, B,C e D. Queste ultime sono state soppresse dalla nuova disciplina regionale e precisamente dalla Legge Regionale n.30/2005 integrata dalla D.G.R. 864/06.

Oltremodo sussiste, ai sensi della Legge Regionale 28/01 e D.G.R. 896/03, l'obbligo della regolamentazione delle attività rumorose in deroga ai limiti imposti dalla normativa nazionale, che abbiano la caratteristica di temporaneità nel loro svolgimento che deve essere autorizzato.

Queste risultano:

- attività temporanea di cantiere;
- attività agricole temporanee e stagionali
- manifestazioni
- uso di attrezzature rumorose specifiche

## **2. CRITERI GENERALI**

Le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto o effettuate sotto tensostrutture vengono individuate dai Comuni secondo due distinte tipologie di attività temporanee che risultano:

- Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal Comune;
- Attività ricadenti nelle aree al di fuori di quelle individuate dal Comune.

Le aree da destinarsi alle attività temporanee, appositamente individuate dal Comune (A), debbono possedere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività, consentendo a queste un agevole rispetto dei limiti di zona dell'area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente). Non dovrebbero inoltre creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi deve essere comunque presenza di abitazioni all'interno di queste aree), anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

Essendo il Comune di Senigallia a marcata vocazione turistica, le condizioni sopra elencate non sempre possono verificarsi, dato che gran parte dell'attività di intrattenimento turistico promosso con attività temporanee quali ad esempio concerti e spettacoli, patrocinati e/o organizzati dall'Amministrazione, vengono svolti all'interno del centro storico od in aree in cui vi è marcata presenza di residenziale.

Non sono invece state individuate aree specificamente destinate agli utilizzi sopra indicati, ubicate in prossimità di ospedali e case di cura.

Anche le aree destinate alle attività temporanee sono zonizzate secondo una delle classi previste dal DPCM 14/11/97, come risulta dalla Tavola 4 della Classificazione Acustica.

Il Comune, individua nel seguito tali aree, dotandosi del presente regolamento relativo alla presentazione delle domande per il loro uso e per quello delle aree diverse da quelle individuate dal comune stesso, stabilendo altresì che lo svolgimento delle attività in esse previste non produca il superamento dei limiti di zona al loro esterno, e fissando i limiti orari di livello acustico per l'utilizzo di tali aree.

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione.

La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Saranno autorizzate deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 (cfr. art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio. Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Sindaco: il Comune può specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità.

Le domande, quando richiesto, devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica definito ai sensi dell'Art. 2 della L. 447/95. La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'Ufficio Attività Economiche del Comune, che si avvale dei tecnici dell'Ufficio Ambiente.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere versata al Comune una somma destinata all'istruzione della pratica ed al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli.

### 3. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio. Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere;
- l'attività agricola;
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea e stagionale;

### 4. DEFINIZIONI

- 1 - *attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
- 2 - *attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.
- 3 - *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

### 5. DISPOSIZIONI GENERALI

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee e stagionali, debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

## **6. AUTORIZZAZIONI**

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- a) sede legale e operativa della ditta richiedente;
- b) C.F. o P.IVA , iscrizione al registro imprese CCIAA e codice attività ISTAT;
- b) descrizione del tipo di attività;
- c) descrizione ed individuazione del sito in cui si vuole svolgere l'attività, rappresentato su pianta dettagliata (in scala 1:1000 o 1:5000 estratto dalla cartografia comunale) dalla quale risultino evidenti gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico;
- d) periodo di tempo durante il quale verrà svolta l'attività con articolazione delle varie fasi, ovvero date ed orari;
- e) ove nel seguito previsto, documentazione di valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2, comma 6, della legge 447/1995, e conforme alla L.R. 28/2001, D.G.R.M. 869/2003 e D.P.C.M. 215/1999, che tra l'altro attesti e garantisca che l'attività di intrattenimento musicale nel suo complesso non superi, nelle fasce orarie, i valori limite di immissione previsti in deroga

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare gli orari, ed i limiti acustici concessi, ed eventualmente cautele per l'immissione di rumori, l'obbligo di realizzazione di eventuali interventi di mitigazione o bonifica.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

## 7. ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario:

**dalle ore 07.00 alle ore 20.00**

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente:

**dalle ore 08.00 alle ore 12.30    dalle ore 14.30 alle ore 19.00**

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70$  dB(A), con tempo di misura ( $T_M$ ) > 10 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq} = 65$  dB(A), con tempo di misura  $T_M > 10$  minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'Ufficio LL.PP. ed Ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L.n.447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo n.1* riportata in calce al

presente regolamento. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo n.2* riportata in calce al presente regolamento, deve essere inoltrata all' Ufficio LL.PP. ed Ambiente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga specifica può essere rilasciata, previa acquisizione del parere dell'ARPA e della ASL di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

## **8. ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE E STAGIONALI**

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

## **9. MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 3 comma 2 del presente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 e riportate nella Tabella 1, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 2.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura ( $T_M$ ) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Nelle altre aree, non individuate dal Comune, sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 in funzione della classe di destinazione d'uso determinata dalla classificazione acustica.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono

rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente (rif. D.P.C.M. 215/99), da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 2, deve inoltrare all'Ufficio SUAP del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 2, deve inoltrare all' Ufficio SUAP del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, integrandola da una relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica contenente la documentazione prevista e conformemente alla D.G.R.M. 896/03.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il Comune rilascia l'autorizzazione dietro specifico parere dell'Ufficio Ambiente, ovvero anche sentito il parere dell'ARPA e della ASL di competenza.

Le manifestazioni temporanee previs e nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

## **10. USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE**

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

1 – *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.



- 2 – *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
- 3 – *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.
- 4 – *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.
- 5 – *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- 6 – *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

## **11. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE ESERCITATE DAGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono svolgere attività di intrattenimento musicale all'interno dell'orario di apertura e nel rispetto dei limiti di immissione sonora fissati dalla classificazione acustica del territorio, relativamente alla classe acustica in cui l'esercizio ricade.

Nel caso in cui, per la natura dell'intrattenimento musicale e per quella dell'impianto di sonorizzazione e/o produzione musicale, l'esercente ritenga di non poter rispettare i valori limite assoluti di immissione corrispondenti alla classe acustica in cui l'esercizio è ubicato, può presentare all'Amministrazione Comunale richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite fissati dalla classificazione acustica, che contenga in forma di autodichiarazione, almeno le informazioni richieste al paragrafo 6 del presente regolamento.

I valori limite assoluti di immissione negli orari secondo i quali è concessa la deroga, sono fissati con apposita Ordinanza

La richiesta di autorizzazione in deroga per l'attività svolta nei pubblici esercizi sia all'esterno che all'interno degli stessi, dovrà essere corredata da specifica documentazione di valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2, comma 6, della legge 447/1995, e conforme alla L.R. 28/2001, D.G.R.M. 869/2003 e D.P.C.M. 215/1999, che tra l'altro attesti e garantisca che l'attività di intrattenimento musicale nel suo complesso non superi, nelle fasce orarie, i valori limite di immissione previsti in deroga.

I valori limite assoluti di immissione, debbono essere garantiti in facciata all'edificio ed agli ambienti abitativi più esposti al rumore prodotto dal luogo in cui l'attività si svolge e debbono essere rilevati strumentalmente secondo le metodologie di cui al D.M.A. 16.03.1998, in continuo su un tempo di misura non inferiore a  $T_m = 15$  minuti.

All'interno delle fasce orarie autorizzate e nel rispetto dei limiti acustici di deroga, non si applica il valore limite differenziale di immissione, né si applicano le penalizzazioni previste dal D.M.A. 16.03.1998 per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

I valori limite assoluti di immissione concessi, debbono essere rispettati nell'ambiente abitativo anche dall'insieme di più esercizi che attivano le sorgenti sonore contemporaneamente.

Il superamento dei limiti orari ed acustici stabiliti, dalla presente ordinanza comporta il divieto a continuare la diffusione sonora e l'attività di intrattenimento anche con musica dal vivo per 20 giorni, nonché la applicazione delle sanzioni previste dalla legge, oltre al rimborso delle spese per l'effettuazione dei controlli strumentali.

In caso di recidiva il divieto a continuare la diffusione sonora e l'attività di intrattenimento musicale, anche dal vivo è stabilito in 90 giorni.

Alla polizia municipale, agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

## **12. MISURE E CONTROLLI**

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge 447/1995.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPA, di liberi professionisti tecnici competenti in acustica ambientale, o di tecnici competenti in acustica ambientale in forza all'organico degli uffici comunali, che effettueranno i controlli strumentali esclusivamente in presenza di Agenti di P.M. e dietro, (aggiunto/modificato) eventuale specifica nomina di "ausiliario tecnico per accertamenti di Polizia Amministrativa".

I tecnici incaricati rilasceranno apposito rapporto di misurazione ai sensi della Legge Quadro 447/95 e successivi decreti di attuazione.

## **13. SANZIONI**

Ove non diversamente previsto, le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 10 comma 3 della Legge 447/95.

TABELLA 1  
AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE  
DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO  
MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.

NUMERO ID	ARE	CLASSE ACUSTICA
1	Stadio – Viale dello Stadio	III
2	Piazza Garibaldi	III
3	Piazza Roma	III
4	Piazza Simoncelli	III
5	Piazza del Duca	III
6 – 7	Foro Annonario	III e IV
8	La Rocca	III
9	Piazza Giardini Morandi	IV
10	Piazzale della Libertà	IV
11	Borgo Milano	IV
12	Aree impianti sportivi – Saline	III
13	Colonia Ancona – Lungomare L.Da Vinci	III
14	Centro di Aggregazione Giovanile	IV
15	Piazza del Cesano	IV
16	Lungomare Mameli	IV
17	Villa Torlonia – Via R.Sanzio	III e IV
18	Area Santa Maria delle Grazie (cimitero)	II
19	Nucleo Centro Urbano Scapezzano	II
20	Area pubblica Borgo Panni	III
21	Centro Sociale Località S.Angelo	II
22	Aree Via Podesti – a nord e sud del distributore API	IV
23	Piazza di Montignano	II
24	Area Portuale – banchina di ponente	IV
25	Area Acli - San Silvestro	III
26	Lungomare Alighieri	IV

TABELLA 2

LIMITI ORARI ED ACUSTICI IN DEROGA PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO, NELLE AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE

Campo di applicazione		Qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito, quali le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.		
Periodo di vigore		tutto l'anno		
Tipo di attività		Aree individuate dal comune		In aree diverse dalle precedenti
Giorni della settimana		feriali	festivi	feriali e festivi
Limiti orari	inizio	richiesto dal proponente		richiesto dal proponente
	fine	02:00	03:00	03:00
Valore limite assoluto di immissione in dB(A)		75	85	85
note		I limiti orari e limiti acustici sopra indicati, possono essere diversamente fissati ed autorizzati con apposita Ordinanza Sindacale, in funzione della manifestazione richiesta anche tipologicamente diversa da quelle su individuate.		

**SCHEDA TIPO 1**

**Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale**

**Al Comune di SENIGALLIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

\_\_\_\_\_ con sede in Via . \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_ Timbro/Firma \_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

## SCHEDA TIPO 2

**Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e o i valori limite fissati dal Regolamento comunale.**

### Al Comune di SENIGALLIA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

### CHIEDE

L'autorizzazione in deroga speciale, per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

\_\_\_\_\_ con sede in Via . \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

gli orari previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto  
i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto  
per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_ Timbro/Firma \_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).